

LA GIUNTA

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 27 gennaio 2004 con la quale venne approvato il programma triennale delle opere pubbliche, nel cui ambito compariva l'intervento di riqualificazione di piazza Europa da realizzarsi mediante project financing;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 11 febbraio 2004, con la quale venne approvato il bando di preinformazione, ai sensi dell'art. 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

Visto il bando di preinformazione, pubblicato fino alla data del 30 giugno 2004, alla cui scadenza risultarono pervenute due proposte progettuali;

Vista la relazione di fattibilità redatta in data 29 ottobre 2004 da parte dei dirigenti incaricati;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 312 in data 30 dicembre 2004 con la quale si decise motivatamente di escludere la proposta avanzata da parte della soc. coop. a r.l. CONARED (capogruppo mandataria), ritenendola, per la sua impostazione, non soddisfacente sotto il profilo estetico e funzionale e di avviare un approfondimento con la proposta della concorrente Garboli - Conicos s.p.a., ivi comprendendo un approfondimento ulteriore sul piano economico-finanziario;

Vista la sentenza emessa da parte del T.A.R. Piemonte – Sezione I[^] - in data 23 marzo 2005 reg. sent. n. 651, con la quale – su ricorso del proponente escluso – sono stati annullati tutti gli atti impugnati e precisamente: la Deliberazione della Giunta Comunale n. 312 del 30 dicembre 2004, i verbali della Commissione tecnica relativi alle riunioni del 4,11,19,21 e 22 ottobre 2004, la relazione conclusiva in data 29 ottobre 2004 della medesima Commissione e tutti gli atti conseguenti eventualmente assunti successivamente alla delibera di Giunta impugnata;

Visto che le motivazioni principale dell'annullamento si può sintetizzare come segue:

- Anche la prima fase della procedura – volta all'individuazione del promotore – ha “indubbia natura concorsuale tra i soggetti” e, pertanto, “l'esame comparativo delle proposte presentate dai diversi competitors deve essere necessariamente preceduta dalla predisposizione di positivi ed uniformi criteri di giudizio”;

Atteso che la normativa intervenuta successivamente alla sentenza – art. 24, comma 9°, della Legge 18 aprile 2005, n. 62 – riformando l'art. 37 bis, comma 2 bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, ha sancito che “l'avviso deve contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'art. 37 ter, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte”;

Atteso che questo Organo ha ravvisato l'opportunità, a miglior tutela del pubblico interesse, di non correre l'alea dell'impugnazione della sentenza presso il Consiglio di Stato, consapevole che la parte privata cointeressata manteneva autonoma facoltà di perseguire tale via;

Valutato che, per giurisprudenza costante in materia di procedure concorsuali pubbliche, i criteri generali per la valutazione delle offerte devono essere contenuti nel bando di gara, affinché i titolari a partecipare possano fin dall'origine, ed in regime di par condicio, valutare l'interesse a partecipare e il modo più opportuno per modulare la proposta;

Valutato, per converso, che tali criteri generali non possono essere fissati (dalla Giunta o dalla Commissione tecnica) in una fase successiva all'intervenuta presentazione delle proposte, peraltro già note ed ampiamente esaminate e dibattute;

Ritenuto, quindi, che la predisposizione dei "positivi ed uniformi criteri di giudizio" richiesti dal TAR comporti, a ritroso, l'annullamento di tutti gli atti della procedura di project financing, fino alla deliberazione di approvazione dello schema di avviso di preinformazione, che tali criteri non conteneva;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Ing. Luciano Monaco, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di conformare gli atti amministrativi costituenti il procedimento del project financing per la realizzazione dei lavori di riqualificazione di piazza Europa alla sentenza del T.A.R. Piemonte – Sezione I[^] - in data 23 marzo 2005 reg. sent. n. 651, prendendo atto dell'intervenuto annullamento esplicito della Deliberazione della Giunta Comunale n. 312 in data 30 dicembre 2004, della relazione della Commissione tecnica in data 29 ottobre 2004 e contestuali verbali delle riunioni della medesima Commissione tenutesi in data 4, 11, 19, 21, 22 ottobre 2004 ed annullando la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 11 febbraio 2004 "Riqualifica di piazza Europa. Approvazione di bando di preinformazione";
- 2) di dare mandato al responsabile del procedimento ing. Luciano Monaco di comunicare quanto oggetto della presente deliberazione alle imprese partecipanti alla gara;

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.